



7/8/17

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

- VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, "*Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale*", e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle associazioni di protezione ambientale, previo parere del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;
- VISTA** la legge 23 marzo 2001, n. 93, "*Disposizioni in campo ambientale*" ed in particolare l'art. 17, comma 3;
- VISTO** l'articolo 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che nel sopprimere alcuni enti ritenuti "*inutili*" consentiva la proroga, da disporsi con DPCM, di taluni organismi collegiali, e l'art. 12 comma 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;
- VISTA** l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale viene rilevata l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;
- VISTO** che a seguito di tale soppressione le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l'Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in cui lo stesso era operante;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, concernente il "*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione*";
- VISTO** il "*Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art.13 della legge 8 luglio 1986, n. 349*" approvato dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988;
- VISTO** il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato dell'11 ottobre 2011, n. 316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'art. 13 della legge n.349/1986;
- VISTO** il decreto del Segretario Generale 11 dicembre 2015 prot. 2342, con il quale è stata istituita la "*Commissione di Valutazione delle istruttorie ai fini dell'individuazione delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349*";
- VISTA** la nota prot. 1999/SG del 12 novembre 2015 di avvio del procedimento di aggiornamento e verifica della persistenza dei requisiti previsti dall'art.13 della menzionata legge n. 349/86;
- VISTA** la nota prot. 291/SG del 3 febbraio 2016 con la quale si è sollecitato il riscontro alla succitata nota;

- VISTA** la nota del 15 febbraio 2016, acquisita al prot. 519/SG del 25 febbraio 2016, corredata di documentazione, con la quale la Fondazione denominata "Sorella Natura" ha riscontrato la suddetta nota del 12 novembre 2015;
 - VISTA** la nota del 3 novembre 2016 prot. 2613/SG con la quale il Segretariato Generale del Ministero ha richiesto all'associazione chiarimenti e documentazione integrativa al fine del completamento del procedimento di aggiornamento;
 - VISTA** la nota acquisita al prot. 71/SG del 16 gennaio 2017, con la quale l'associazione ha chiesto una proroga dei tempi indicati per ottemperare agli adempimenti richiesti dall'Amministrazione;
 - VISTA** la nota del 7 febbraio 2017 prot. 347/SG con la quale il Segretariato Generale del Ministero ha concesso tale proroga;
 - VISTA** la nota acquisita al prot. 720/SG dell'8 marzo 2017, con la quale l'associazione ha fornito la documentazione richiesta;
 - VISTA** la proposta del Segretario Generale prot. 1904/SG del 24/07/2017 favorevole al mantenimento del riconoscimento, di cui all'art. 13 della legge n. 349/86 e s.m.i., in conformità alle risultanze istruttorie ed al parere della citata Commissione di Valutazione, espresso in tal senso nella riunione del 22 giugno 2017, nei confronti della Fondazione denominata "Sorella Natura";
- TENUTO CONTO** che la Fondazione denominata "Sorella Natura" è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, della legge 8 luglio 1986 n. 349;

D E C R E T A

Per le motivazioni addotte in premessa, **permane l'individuazione** ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349 in capo alla Fondazione denominata "Sorella Natura" con sede legale in Assisi (PG) piazza del Comune n. 27, già riconosciuta ed inclusa nell'apposito elenco pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente, al Segretariato Generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ogni eventuale modifica statutaria, di legale rappresentanza, di sede legale ed operativa.

Il presente decreto sarà notificato all'associazione a cura del Segretariato Generale del Ministero e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Gian Luca Galletti

